



Considerato che l'immobile di che trattasi è ubicato nel Centro Urbano e posto nelle immediate vicinanze ad altre proprietà regolarmente abitate;

Che, pertanto, esiste il concreto pericolo che lo stato di insalubrità ambientale potrebbe estendersi anche ad altre abitazioni, producendo emergenze epidemiche;

- Visti:
- L'art. 50, comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale Autorità Locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 3 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti, sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni, in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;
  - L'art. 54 comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000 (TUEL) che recita: il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.....omissi;

Ravvisata, quindi, la necessità e l'urgenza, in conseguenza di quanto sopra esposto, di disporre l'adozione di adeguate misure urgenti di prevenzione per la tutela della salute e dell'igiene pubblica;

Si da atto che anche il Comando Stazione Carabinieri di Caiazzo, nella persona del Comandante di Stazione M. Ilo FIORARIO, invita verbalmente il sottoscritto, affinché si adoperassero ogni utile iniziativa per la risoluzione del problema, a salvaguardia dell'igiene pubblica e in data 15/07/2019, veniva restituita a questo Ente per il tramite della Polizia Municipale, tutta la documentazione in originale, requisita in data 24/04/2019 Prot. 38/33 di Prot. Arma;

**Richiamati:**

- il R.D. N. 1265/1934;
- gli Att. 7bis, 50 e 54 del T.U. N. 267/2000;
- l'Art. 640 del Codice Penale;
- la Legge N. 689/1981
- il DPR N. 915/1982 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006;
- la Legge N. 241/1990 modificata dalla Legge N. 15/2005;

## ORDINA

Al Sig. LORETO Michele, nato a Napoli il 20/11/1971, proprietario dell'immobile sito in Via Antonio Marino s.n.c. del Comune di Castel Campagnano, a provvedere, alla pulizia dell'area esterna, nonché dell'area interna del suddetto fabbricato, onde evitare che lo stato di degrado ambientale possa arrecare pericolo per la privata e pubblica incolumità, sotto il profilo di igiene e sanità in ossequio alle disposizioni già impartite in *illo tempore* dall'A.S.L. Serv. UOPC – Caiazzo (Nota Prot. 2248 del 23/09/2015).

## AVVERTE

Che, scaduto il termine di gg. 15 dalla formale notifica della presente Ordinanza ed accertata la sua inottemperanza, si procederà ai sensi dell'Art. 54 – comma 7 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) che recita: *Se l'Ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persona determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'Ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'adozione penale per i reati in cui siano incorsi.*

Contro la presente Ordinanza, quanti hanno interesse, potranno fare ricorso al Prefetto, entro 30 giorni, al TAR entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini decorrenti dalla data di notifica del presente Provvedimento.

La presente Ordinanza venga notificata per l'Ottemperanza al Sig. LORETO Michele, in atti generalizzato, nei modi e nei termini in cui alla procedura civile.

Dalla Residenza Municipale, li 31/07/2019



IL SINDACO  
Dr Giuseppe DI SORBO